

Verbale di Assemblea Straordinaria APS Calcutta



Il giorno 28 Agosto 2025, alle ore 08:00 in prima convocazione ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo del giorno 5 Agosto presso la sede legale sita in Fiuggi, alla Via Cupa 11/a è riunita, ai sensi degli Art. 10 e 11 dell'attuale Statuto Vigente, l'assemblea dei Associati per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Trasformazione dell'Associazione da APS a Organizzazione ODV, adozione dello Statuto con conseguente variazione della ragione sociale in ODV CALCUTTA , mantenendo invariata, sede legale, codice fiscale e partita iva;
2. Mantenimento Determina per l'Attività di Trasporto infermi ex Legge Regionale 49/89;
3. Mantenimento Iscrizione al RUNTS;
4. Mantenimento di tutte le convenzioni, protocolli d'intesa e collaborazioni attualmente in essere;
5. Mantenimento del distaccamento sito in Piazza Trento e Trieste Fiuggi
6. Varie ed eventuali,

Assume la presidenza la Presidente Sig.ra Michaela Sevi, la quale constata la presenza della maggioranza assoluta dei soci, dichiara l'Assemblea legalmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno

Viene chiamata a fungere da Segretaria Verbalizzante la Sig.ra Vona Assunta che accetta ed il Presidente invita gli Associati presenti ad intervenire e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno

1. Trasformazione dell'Associazione da APS a Organizzazione ODV, con adozione del nuovo Statuto conseguente variazione della ragione sociale in ODV CALCUTTA , mantenendo invariata, sede legale, codice fiscale e partita iva;

Considerato che:

- L'Associazione Calcutta è un'APS, e svolge anche attività di Trasporto Infermi e Assistenza Sanitaria ad Eventi con Ambulanze regolarmente autorizzate dalla Regione Lazio con apposita Determina Regionale;
 - L'APS Calcutta intende iscriversi all'Albo Fornitori dell'ARES 118, ma per essere iscritti all'Albo bisogna essere o Enti Commerciali o ODV;
 - E' necessaria la trasformazione da Associazione APS a Organizzazione ODV, anche per consentire all'organizzazione uno sviluppo e una crescita nel comparto dell'Emergenza Sanitaria, si concorda all'unanimità sulla variazione, con denominazione **ODV CALCUTTA**
- Per il fine di cui sopra l'Associazione è chiamata ad adottare un nuovo Statuto che, preliminarmente , è stato consegnato in copia ai partecipanti che hanno avuto modo di assumerne conoscenza



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FROSINONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FROSINONE

Registrazione di Atto Privato

Il 19/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJJ, serie 3, numero 489

data di stipula: 18/08/2025

ident.vo telematico: TJJ25L000489000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92024570605

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92024570605	SVEMHL80L44D810M			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea degli Associati all'unanimità, nessuno contrario o astenuto

DELIBERA DI

Trasformare l'Associazione Calcutta APS in Organizzazione di Volontariato così come disciplinata dal D.Lgs 117 2017 e s.i.m., adottando il relativo Statuto.

Ai fini di cui sopra si riconoscono al Presidente tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di conseguire l'obiettivo indicato, finalizzandone i termini e le condizioni, nonché di compiere e sottoscrivere ogni altra azione e/o atto e/o documento ivi previsto o comunque necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione più in generale, dare attuazione a quanto testé deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il relativo operato, con più ampia facoltà a riguardo.

Anche quale Organizzazione di Volontariato, la Calcutta ODV manterrà invariati sede legale, Codice Fiscale e Partita Iva

2. Variazione Determina per l'Attività di Trasporto infermi ex Legge Regionale 49/89;

Procedendo ad operare quale OdV, il Presidente espone all'assemblea che saranno adottati tutti gli adempimenti con gli uffici preposti per la variazione della ragione sociale nella determina regionale. L'assemblea, all'unanimità, delibera di riconoscere al Presidente tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di conseguire l'obiettivo indicato, finalizzandone i termini e le condizioni, nonché di compiere e sottoscrivere ogni altra azione e/o atto e/o documento ivi previsto o comunque necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione più in generale, dare attuazione a quanto testé deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il relativo operato, con più ampia facoltà a riguardo.

3. Variazione Determina Iscrizione al RUNTS;

Procedendo ad operare quale OdV saranno effettuati tutti gli adempimenti presso gli uffici preposti per la variazione della ragione sociale, ivi compreso quanto richiesto presso il RUNTS. L'assemblea, all'unanimità, delibera di riconoscere al Presidente tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di conseguire l'obiettivo indicato, finalizzandone i termini e le condizioni, nonché di compiere e sottoscrivere ogni altra azione e/o atto e/o documento ivi previsto o comunque necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione più in generale, dare attuazione a quanto testé deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il relativo operato, con più ampia facoltà a riguardo.

4. Mantenimento convenzioni, protocolli d'intesa e collaborazioni;

Anche in forma di Odv, il Presidente propone all'Assemblea che le convenzioni, protocolli d'intesa e collaborazioni risultate efficienti ed utili alle finalità dell'Associazione, verranno rinnovate

L'assemblea, all'unanimità, delibera di riconoscere al Presidente tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di conseguire l'obiettivo indicato, finalizzandone i termini e le condizioni, nonché di compiere e



sottoscrivere ogni altra azione e/o atto e/o documento ivi previsto o comunque necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione più in generale, dare attuazione a quanto testé deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il relativo operato, con più ampia facoltà a riguardo.

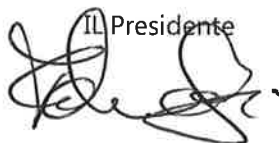
5. Mantenimento del distaccamento sito in Piazza Trento e Trieste Fiuggi;

Relativamente al quinto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, stante la posizione strategica svolta dalla sede distaccata di Fiuggi Città Piazza Trento e Trieste per le attività associative in quanto un punto di riferimento per cittadini e turisti, propone di mantenere i relativi uffici

L'assemblea, all'unanimità, delibera di riconoscere al Presidente tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di conseguire l'obiettivo indicato, finalizzandone i termini e le condizioni, nonché di compiere e sottoscrivere ogni altra azione e/o atto e/o documento ivi previsto o comunque necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione più in generale, dare attuazione a quanto testé deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il relativo operato, con più ampia facoltà a riguardo.

Alle ore 11:30 null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.



Il Presidente


La Segretaria



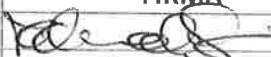
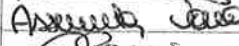
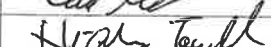
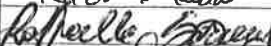
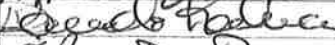
REGISTRATO FROSINONE II
A.N. 489 SERIE 3
IMPORTO 200.00

19 SET. 2025



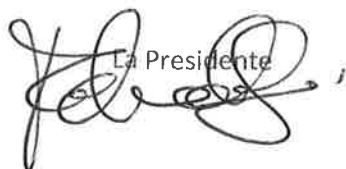
ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

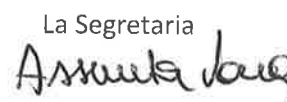
APS CALCUTTA DEL 28/08/2025

NOME E COGNOME	FIRMA	VOTAZIONE
MICHAELA SEVI		FAVOREVOLE
VONA ASSUNTA		FAVOREVOLE
SEVI ROBERTO		FAVOREVOLE
TUCCIARELLI MASSIMILIANO		FAVOREVOLE
TUCCIARELLI NICHOLAS		FAVOREVOLE
SORRENTINO RAFFAELLA		FAVOREVOLE
PAOLUCCI PAMELA		FAVOREVOLE
DE PROSPERIS ELISA		FAVOREVOLE
DI CASTRO ASSUNTWA		FAVOREVOLE

ie - Direzione
territoriale

Fiuggi, 28/08/2025


La Presidente

La Segretaria


STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'organizzazione di volontariato

"ODV CALCUTTA", qui di seguito detta "organizzazione"

2. L'organizzazione si configura quale Ente del Terzo Settore (ETS), organismo di volontariato, ai sensi degli artt. 4 e 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), e nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'organizzazione ha sede nel Comune di Fiuggi, attualmente in Via Cupa 11/a.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'organizzazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'organizzazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'organizzazione svolge, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e successive modificazioni

- trasporto di ammalati e feriti, personale sanitario, compreso il trasporto di pazienti dializzati e portatori di handicaps, a mezzo di autoambulanze e macchine attrezzate);
- emergenza sanitaria
- assistenza sanitaria ad eventi
- trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati;
- trasporto di animali di piccola e media taglia;
- assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n° 53 del 26 Marzo 2003 e successive modificazioni
- protezione civile e antincendio
- gestione e vigilanza di elisuperfici e aviosuperfici
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale immigrati
- interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;
- mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;
- collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale.
- promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;
- svolgere ogni altra attività finalizzata al benessere delle persone.
- svolgere collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi nella forma di associazione temporanea di impresa o di scopo o simili.
- l'organizzazione può inoltre raccogliere fondi per finanziare la propria attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, ovvero mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore, anche impiegando risorse di terzi, volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
- assistenza domiciliare ed ospedaliera
- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e *prestazioni sanitarie*;
- prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;



- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori/lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- onoranze funebri e attività connesse, disbrigo pratiche funebri conto terzi
- gestione aree cimiteriali, camere mortuarie.

L'organizzazione nel dettaglio si propone di:

- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- di realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
- di intervenire nei confronti delle persone bisognose nello spirito e nel corpo (assistenza per i malati e/o persone nonché bambini che devono rimanere soli a casa, assistenza ospedaliera notturna e diurna per malati che necessitano di essere assistiti ininterrottamente, con o senza professionisti specializzati, esigenze di terapie mediche, trasporto e accompagnamento di malati, di bambini anche a mezzo di scuolabus,
- di svolgere attività nel campo della istruzione e formazione e/o orientamento a favore di persone svantaggiate del mondo del lavoro quali disoccupati, inoccupati e soggetti a rischio di perdita dell'occupazione e/o necessitanti di riqualificazione professionale e di studenti delle scuole di ogni ordine e grado
- di svolgere attività di ricerca scientifica

L'organizzazione ha come finalità prevalente quella di operare mediante il centro "FAMMI RINASCERE" nella lotta alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della convenzione di Istanbul. Per l'erogazione di questo servizio, l'associazione

- intende avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, assicurando adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali: - assistenti sociali; - psicologhe; - educatrici professionali; - mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie; - avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica

sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

si propone di garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito: **a.** ascolto - colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; **b.** accoglienza - garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza; **c.** assistenza psicologica - supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; **d.** assistenza legale - colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013; **e.** supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita; **f.** orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; **g.** orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie **h** Accoglienza ed ospitalità mediante un alloggio sicuro e protetto come Casa Emergenza/Casa Rifugio.

3. L'organizzazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'organizzazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'organizzazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli/delle associati/e non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Gli altri Enti del Terzo Settore che aderiscono a ODV CALCUTTA condividono le finalità, gli obiettivi previsti e le modalità di attuazione dello Statuto. Le stesse devono accettare, altresì, le regolamentazioni approvate ed i principi etici di ODV CALCUTTA. Tali Enti Sono dotati di Statuti autonomi che non dovranno essere in alcun modo in contrasto con quanto sancito dallo Statuto di ODV CALCUTTA. Devono essere iscritti al RUNTS nelle apposite sezioni. Questi enti devono essere situati nel territorio nazionale o extra nazionale (purché nei limiti geografici italiani) ed hanno un'autonomia giuridica ed economica.

3. Sono associati dell'organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali

regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Volontari;
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Onorari.

Lavoro Retribuito

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualsiasi altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici/dei lavoratori impiegate/i nelle attività non può essere superiore al 50% del numero delle/dei volontarie/i o al 5% del numero degli associati/delle associate.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli/delle associati/e.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli/delle associati/e non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati/e

1. Tutti gli/le associati/e hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'organizzazione.

2. L'ammissione all'organizzazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato/a di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'organizzazione.

3. Gli/Le associati/e hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega scritta, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio può avere al massimo due deleghe.

4. Gli/Le associati/e hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'organizzazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I/Le volontari/e associati/e svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'organizzazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i/le volontari/e associati/e stipulare con l'organizzazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli/dalle associati/e volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.



Al/alla volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'organizzazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati volontari che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

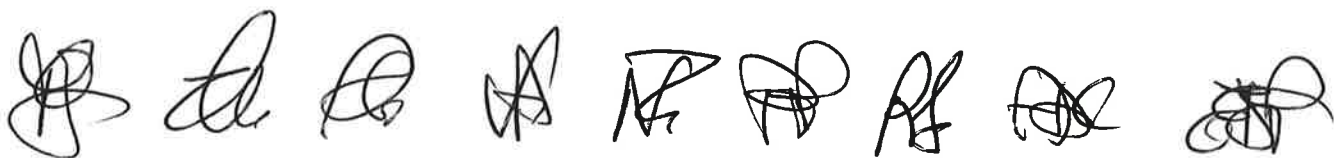
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'organizzazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'organizzazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;



- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'organizzazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'organizzazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.



Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'organizzazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'organizzazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'organizzazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita



dell' organizzazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell' organizzazione;
- h) deliberare l'adesione dell' organizzazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell' organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell' organizzazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il/La Presidente è il/la rappresentante legale dell' organizzazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli/Ella è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il/La Presidente viene eletto/a dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli/Ella convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il/La Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato/a a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell' organizzazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al/Alla Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il/La Vice Presidente sostituisce il/La Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il/La Segretario/a ed il/La Tesoriere/a affiancano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al/Alla Segretario/a compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al/Alla Tesoriere/a spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.



Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'organizzazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un/una Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'organizzazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'organizzazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività svolte e raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



3. Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19 SET. 2025
REGISTRATO FROSINONE II
N. 489 SERIE 3
IMPORTO Allegato

